



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### **Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 18**

Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi . . . . . 2

### **Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 19**

Modifica alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 25 (Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio) . . . . . 4

### **Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 20**

Incorporazione del comune di Ca' d'Andrea nel comune di Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona . . . . . 5

### **Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 21**

Istituzione del comune di Solbiate con Cagno mediante fusione dei comuni di Solbiate e Cagno, in provincia di Como . . . . . 6

### **Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 22**

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato . . . . . 7

Supplemento n. 50 - Lunedì 10 dicembre 2018

**Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 18**  
**Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi**IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge reca disposizioni volte a concorrere al benessere e alla tutela dei minori che frequentano nidi e micronidi nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

**Art. 2**  
**(Linee d'intervento)**

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione con i comuni, gli enti del terzo settore e le autorità competenti, iniziative volte a:

- a) individuare precocemente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichico;
- b) potenziare le azioni informative e formative rivolte agli operatori del settore e alle famiglie per sviluppare le capacità di ascolto dei minori e di rilevazione dei segnali di cui alla lettera a);
- c) favorire lo scambio di informazioni utili a prevenire e contrastare fenomeni di maltrattamento;
- d) assicurare forme di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e alle loro famiglie;
- e) definire e divulgare buone prassi in tema di segnalazione di condotte inappropriate;
- f) garantire la diffusione sul territorio regionale delle campagne informative con il coinvolgimento delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
- g) contrastare il disagio e il maltrattamento fisico o psichico dei minori, anche attraverso l'adozione di misure di carattere sperimentale.

2. La Regione promuove l'adozione di protocolli che impegnano le istituzioni e gli organismi firmatari a lavorare in rete per una più efficace collaborazione e un approccio multidisciplinare.

3. La Regione monitora, in collaborazione con gli enti locali, le ATS e le ASST, le azioni di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micronidi.

**Art. 3**  
**(Contributi per l'installazione  
in via sperimentale di sistemi di videosorveglianza)**

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1, la Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi e quale ulteriore linea d'intervento, l'installazione, su base volontaria, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno dei nidi e micronidi, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. I comuni che aderiscono a misure regionali concernenti agevolazioni per l'accesso ai nidi e ai micronidi, o che usufruiscono, direttamente o indirettamente, di risorse regionali destinate a sostenere nidi e micronidi, si impegnano a condividere le finalità della presente legge.

3. L'elenco dei nidi e micronidi dotati di sistemi di videosorveglianza è pubblicato sul sito internet della Regione.

4. Ai contributi di cui al presente articolo accedono le strutture censite nell'anagrafe regionale delle strutture sociali.

**Art. 4**  
**(Consulta regionale per interventi a favore  
dei minori che frequentano nidi e micronidi)**

1. Presso la Giunta regionale è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale per interventi a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi, di seguito denominata Consulta, di cui fanno parte:

- a) l'assessore competente in materia di politiche per la famiglia, o suo delegato, che la presiede;
- b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- c) un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali, sociosanitarie e di istruzione e formazione;
- d) un rappresentante delle ATS e un rappresentante delle ASST, designati dal direttore generale competente in materia di politiche sociosanitarie.
- e) un rappresentante di Anci Lombardia, designato dalla stessa associazione;
- f) il responsabile della protezione dei dati della Regione o suo delegato.

2. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive rispetto alle modalità di attuazione delle linee d'intervento.

3. Ai lavori della Consulta possono partecipare, previa intesa, rappresentanti dei Tribunali per i minorenni e delle prefetture. Possono partecipare, su invito del presidente della Consulta, anche altri soggetti pubblici e privati.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.

5. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.

**Art. 5**  
**(Modalità di attuazione delle linee d'intervento)**

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 4 e la commissione consiliare competente, definisce le modalità di attuazione delle linee d'intervento e, in particolare, i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

**Art. 6**  
**(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela dei minori e il contrasto alle situazioni di maltrattamento fisico e psichico dei bambini che frequentano nidi e micronidi. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che informa sui seguenti aspetti:

- a) le attività di natura informativa e formativa realizzate, la loro diffusione sul territorio, le eventuali criticità emerse e le possibili soluzioni;
- b) le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
- c) la diffusione sul territorio dei sistemi di videosorveglianza;
- d) le risorse utilizzate per le iniziative previste agli articoli 2 e 3 e la loro distribuzione territoriale.

2. I comuni, gli enti del terzo settore, le autorità competenti, le ATS e le ASST e i soggetti percettori dei contributi di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia le informazioni necessarie al monitoraggio degli interventi e alla redazione della relazione, previsti dalla presente legge.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

4. Le misure sperimentali previste agli articoli 2 e 3 possono essere attuate nella forma della valutazione sperimentale prevista dall'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini).

**Art. 7**  
**(Norma finanziaria)**

**1.** Alla spesa per gli interventi di cui all'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'anno 2018 ed euro 150.000,00 per l'anno 2019, si provvede con le risorse di cui alla missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» programma 1 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2018-2020.

**2.** Alla spesa per gli interventi di cui all'articolo 3, quantificati in euro 300.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 1 «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

**3.** Per gli esercizi successivi al 2019 le spese di cui al comma 1 e, per gli esercizi successivi al 2020, le spese di cui al comma 2 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare, alla missione/programma di cui ai commi 1 e 2, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/215 del 27 novembre 2018)

Supplemento n. 50 - Lunedì 10 dicembre 2018

**Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 19**  
**Modifica alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 25 (Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio)**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Modifica alla l.r. 25/2014)**

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 25 (Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio) è apportata la seguente modifica:

- a) all'articolo 3, comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

**Art. 2**  
**(Norma finanziaria)**

1. Il presente progetto di legge non prevede nessun impegno finanziario a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/217 del 27 novembre 2018)

**Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 20**  
**Incorporazione del comune di Ca' d'Andrea nel comune di**  
**Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

**1.** Il comune di Ca' d'Andrea è incorporato nel comune di Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona.

**2.** A seguito della consultazione popolare di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), la denominazione del nuovo comune rimane quella del comune incorporante, Torre de' Picenardi.

**Art. 2**  
**(Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)**

**1.** I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune di Torre de' Picenardi, a seguito dell'incorporazione del comune di Ca' d'Andrea, sono regolati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11.

**Art. 3**  
**(Norma finanziaria)**

**1.** Ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 13.238,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziare alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

**Art. 4**  
**(Entrata in vigore)**

**1.** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

**2.** L'articolo 3 si applica dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/219 del 28 novembre 2018)

Supplemento n. 50 - Lunedì 10 dicembre 2018

**Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 21**  
**Istituzione del comune di Solbiate con Cagno mediante**  
**fusione dei comuni di Solbiate e Cagno, in provincia di Como**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità)**

**1.** I comuni di Solbiate e Cagno, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.

**2.** A seguito della consultazione popolare di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), il nuovo comune è denominato Solbiate con Cagno.

**3.** Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Solbiate e Cagno alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**  
**(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)**

**1.** I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 29/2006.

**Art. 3**  
**(Norma finanziaria)**

**1.** Ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 14.888,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziare alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» - Titolo 1 «Spese correnti» - dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

**Art. 4**  
**(Entrata in vigore)**

**1.** La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

**2.** L'articolo 3 si applica dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/221 del 28 novembre 2018)

**Legge regionale 6 dicembre 2018 - n. 22**  
**Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Finalità e istituzione)**

1. La Regione, al fine di promuovere la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, secondo i principi della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela della vittime di reato, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

**Art. 2**  
**(Beneficiari degli interventi)**

1. Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

2. Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta, i parenti entro il secondo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.

**Art. 3**  
**(Funzioni)**

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime vulnerabili di cui all'articolo 90 quater del codice di procedura penale, mediante le informazioni indicate nel comma 2;
- b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio lombardo, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché i diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di formazione, educazione, mediazione e sensibilizzazione;
- c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
- d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
- e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;
- f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;

- g) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
- h) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
- i) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
- j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle forze dell'ordine;
- k) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
- l) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:

- a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
- b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
- c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere), 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) e 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta).

3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali, e si coordina con il Difensore regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia.

**Art. 4**  
**(Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato)**

1. Nella prima fase di attuazione della presente legge e, comunque, entro due anni dall'istituzione della figura del Garante, lo stesso, con il supporto della struttura organizzativa dell'Ufficio per la tutela delle vittime di reati di cui all'articolo 6, istituisce la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano sul territorio regionale, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.

Supplemento n. 50 - Lunedì 10 dicembre 2018

2. Il Garante, nell'elaborazione di linee di indirizzo degli interventi a favore delle vittime di reato, si avvale del supporto della Rete multidisciplinare.

#### Art. 5

##### (Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore regionale, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ovvero della tutela dei consumatori o di tutela legale.

3. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.

4. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere a una nuova elezione.

5. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

#### Art. 6

##### (Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio per la tutela della vittime di reati. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia del Consiglio regionale sia della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e concordate con gli enti di riferimento.

2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i comuni e con le province lombarde.

#### Art. 7

##### (Indennità di funzione)

1. Al Garante è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). Sono escluse dall'indennità le spese di missione fuori dal territorio regionale, purché previamente autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Tali spese dovranno altresì essere documentate e nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 8

##### (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:

- a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
- b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
- c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL).

#### Art. 9

##### (Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziata alla missione 01 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi.

---

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/223 del 28 novembre 2018)